

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale dell'8 ottobre 1971² sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici è modificata come segue:

Sostituzione di termini

Articoli 9 capoverso 4, 14 capoversi 1 e 2 e 20: concerne soltanto il testo tedesco

Negli articoli 1 capoverso 4, 18 capoverso 2, 19, 20 e 23 lettere a, b «la legge» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «la presente legge».

Ingresso

visti gli articoli 87, 92 e 110 della Costituzione federale³,

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1 cpv. 1 lett. e ed f, 2 e 3

¹ Sottostanno alla presente legge:

- e. le imprese di trasporto a fune in concessione e le imprese che gestiscono ascensori in concessione;
- f. le imprese che eseguono corse regolarmente e a titolo professionale su incarico di una delle imprese di cui alle lettere b–e.

RS

- 1 FF
- 2 RS **822.21**
- 3 RS **101**

² Se unicamente singole parti dell'impresa eseguono trasporti pubblici, solo queste sottostanno alla presente legge.

³ Alla presente legge soggiacciono anche le imprese con sede all'estero, nella misura in cui i loro lavoratori esercitano in Svizzera un'attività sottoposta alla legge. Nelle concessioni possono essere definite le prescrizioni da osservare nei singoli casi.

Art. 2 Lavoratori

¹ La presente legge è applicabile ai lavoratori occupati da un'impresa di cui all'articolo 1 e tenuti a prestare un servizio esclusivamente personale. È parimenti applicabile ai lavoratori che svolgono la loro attività all'estero; restano riservate le convenzioni internazionali o le disposizioni estere più severe.

² È applicabile agli imprenditori postali, ad altri incaricati dei trasporti e ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione.

³ È applicabile ai lavoratori di terzi a condizione che svolgano attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

⁴ La presente legge non si applica ai lavoratori dei servizi amministrativi. I lavoratori dei servizi amministrativi i cui rapporti di servizio sono retti dal diritto privato sottostanno alla legge del 13 marzo 1964⁴ sul lavoro.

⁵ L'applicabilità della presente legge ai lavoratori occupati solo in misura esigua da un'impresa di cui all'articolo 1 nel servizio dell'esercizio è disciplinata mediante ordinanza.

⁶ La presente legge non è applicabile ai lavoratori con meno di 18 anni (giovani). Questi sottostanno alla legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.

Sezione 2: Durata del lavoro e del riposo

Titolo che precede l'art. 3

Abrogato

Art. 3 Giorno di lavoro

Il giorno di lavoro, secondo la presente legge, comprende:

- a. il turno di servizio e il turno di riposo; o
- b. il turno di servizio e la durata del riposo che precede il primo giorno di riposo.

Art. 4 cpv. 2, 4 e 5 (nuovi)

² *Abrogato*

⁴ RS 822.11

⁴ Ove si diano circostanze definibili mediante ordinanza, la durata massima del lavoro di cui al capoverso 3 può essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa.

⁵ L'ordinanza disciplina il tempo di lavoro senza prestazione lavorativa e i supplementi di tempo considerati nel computo della durata massima del lavoro.

Art. 4^{bis} diventa art. 4a

Art. 4b (nuovo) Servizio di picchetto

¹ Per servizio di picchetto si intende il servizio in cui, al di fuori della durata del lavoro prevista, i lavoratori si tengono pronti per eventuali interventi intesi a eliminare perturbazioni o a far fronte ad analoghe situazioni particolari, nonché per i relativi sopralluoghi di controllo.

² Il servizio di picchetto può essere richiesto soltanto se l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti lo hanno convenuto per scritto. La convenzione disciplina in particolare le indennità per le ore di picchetto prestate.

Art. 4c (nuovo) Giorni di compensazione

Per giorni di compensazione si intendono i giorni di congedo che devono essere accordati ai lavoratori per rispettare le disposizioni sulla durata del lavoro. Le modalità sono disciplinate nell'ordinanza.

Art. 6 cpv. 1 e 2

¹ Il turno di servizio comprende il tempo di lavoro e le pause; nella media di 28 giorni non deve superare 12 ore. Tra due giorni di congedo la sua durata può essere prolungata una volta fino a 13 ore.

² Ove si diano circostanze particolari, definibili mediante ordinanza, la durata del turno di servizio può essere prolungata fino a 15 ore, ma, considerando anche i due giorni di lavoro successivi, non deve eccedere in media 12 ore.

Art. 7 Pause

¹ Dopo circa la metà della durata del lavoro, dev'essere accordata una pausa che consenta di prendere un pasto. Di norma, essa deve durare almeno un'ora e, purché il servizio lo consenta, il lavoratore deve poterla trascorrere a domicilio o sul luogo di servizio.

² Il numero di pause ammesse in un turno di servizio è stabilito nell'ordinanza. Una pausa deve durare almeno 30 minuti.

³ Il Consiglio federale stabilisce i supplementi di tempo accordati per le pause sul luogo di servizio e al di fuori di esso; i supplementi di tempo dipendono dal numero delle pause o dalla loro durata complessiva.

⁴ Dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare a una pausa se il turno di servizio non eccede 9 ore e se al lavoratore è data la possibilità di prendere un pasto intermedio; a tale riguardo, occorre prevedere un'interruzione del lavoro di almeno 20 minuti fino al massimo di 29 minuti, da considerare come tempo di lavoro.

⁵ Se il turno di servizio supera 9 ore si può concedere un'interruzione del lavoro e una pausa, sempre che quest'ultima non venga assegnata durante le prime due ore e le ultime tre ore del turno di servizio.

Art. 8 cpv. 1 e 2

¹ Il turno di riposo comprende il periodo di tempo tra due turni di servizio e ammonta, nella media di 28 giorni, ad almeno 12 ore. Tra due giorni di congedo può essere ridotto una volta a 11 ore.

² Ove si diano circostanze particolari, definibili mediante ordinanza, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, ma, considerando anche i due giorni di lavoro successivi, deve ammontare in media ad almeno 12 ore; di norma, la compensazione deve tuttavia avvenire al più tardi prima del giorno di congedo successivo. Le modalità della compensazione sono disciplinate nell'ordinanza.

Art. 9 cpv. 3

³ Il lavoro notturno non può essere assegnato al lavoratore più di 7 volte consecutive, né per più di 15 giorni durante un periodo di 28 giorni.

Art. 10 cpv. 1, 2, 4, 5

¹ Per ogni anno civile, al lavoratore devono essere concessi 63 giorni di riposo pagati. Questi devono essere adeguatamente ripartiti nell'arco dell'anno.

² L'ordinanza disciplina il numero di giorni di riposo che devono cadere di domenica.

⁴ Il giorno di riposo dev'essere preceduto da un tempo di riposo che ammonta ad almeno 12 ore nella media di 42 giorni; quest'ultimo non dev'essere inferiore a 9 ore. Qualora siano concessi due o più giorni di riposo consecutivi, questa disposizione si applica soltanto al primo di detti giorni.

⁵ L'ordinanza disciplina il computo sui giorni di riposo delle assenze dovute a malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, congedo o altri motivi.

Art. 11 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 12 cpv. 2 e 3 (nuovo)

² *Concerne soltanto il testo tedesco*

³ I piani di servizio e la ripartizione del servizio nonché la documentazione complementare contenente le indicazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e

dell'ordinanza devono essere tenuti a disposizione degli organi di esecuzione e di vigilanza.

Titolo che precede l'art. 13

Abrogato

Art. 13

Abrogato

Sezione 3: Vacanze

Art. 14 cpv. 3

Abrogato

Sezione 4: Igiene, prevenzione degli infortuni e protezione speciale

V. Protezione speciale

Abrogato

Art. 16 Giovani

Abrogato

Art. 17, rubrica e cpv. 2

Protezione speciale di gruppi di lavoratori

² *Concerne soltanto il testo tedesco*

Sezione 6: Esecuzione della presente legge

Art. 18 cpv. 2

² Le autorità di vigilanza decidono sull'assoggettamento alla presente legge di singole imprese, di parti d'impresa o di esercizi accessori e sull'applicazione della presente legge a singoli lavoratori, come anche sulle controversie tra imprese e lavoratori circa l'osservanza della presente legge, della relativa ordinanza e delle decisioni prese in applicazione delle presenti disposizioni. Possono presentare proposte tanto le imprese, quanto i lavoratori e i loro rappresentanti.

Art. 21 cpv. 1, 2 e 2^{bis} (nuovo)

¹ In circostanze particolari, previa consultazione delle imprese interessate e dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si possono autorizzare mediante ordinanza eccezioni alle prescrizioni della presente legge a favore di singole categorie di imprese o singoli gruppi di lavoratori.

2 Concerne soltanto il testo tedesco

^{2bis} Le disposizioni applicabili in presenza di motivi imperativi come la forza maggiore o le perturbazioni dell'esercizio valgono per tutte le imprese di trasporto pubblico che partecipano alla gestione diretta dell'evento.

Art. 22 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale, dopo aver preso nota delle proposte delle imprese e dei lavoratori, nomina la Commissione federale della legge sulla durata del lavoro. Questa è composta del presidente e di un numero uguale di rappresentanti delle imprese e dei lavoratori.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 24 cpv. 1, 2 e 4

¹ Chi ha agito o avrebbe dovuto agire in qualità di datore di lavoro o per conto di esso è punibile se viola, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti sulle misure di protezione seguenti:

- a. durata del lavoro e del riposo;
- b. vacanze;
- c. igiene e prevenzione degli infortuni;
- d. protezione speciale.

² Concerne soltanto i testi tedesco e francese

⁴ Se il lavoratore commette un reato secondo la presente legge su incitamento del datore di lavoro o di un superiore oppure se quest'ultimo non ha impedito, secondo le sue possibilità, l'infrazione, il datore di lavoro e il superiore sono passibili della stessa pena del lavoratore. Se le circostanze lo giustificano, è possibile attenuare la pena del lavoratore o non punirlo.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 27 cpv. 2

² L'applicazione della presente legge non deve cagionare alcuna diminuzione del guadagno annuo globale riscosso dal lavoratore fino a quel momento.

II La legge del 13 marzo 1964⁵ sul lavoro è modificata come segue:

Art. 2

La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:

...

b. alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici;

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RS 822.11

